

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4831 del 01/12/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. A.T.I. POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP. - IMPRESA COROMANO S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Viale del Commercio n. 359. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di messa in riserva e recupero di rifiuti inerti (R13-R5) sito in Comune di Cesenatico, Via Casino Neri n. 7
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4970 del 01/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno uno DICEMBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. A.T.I. POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP. - IMPRESA COROMANO S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Viale del Commercio n. 359. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di messa in riserva e recupero di rifiuti inerti (R13-R5) sito in Comune di Cesenatico, Via Casino Neri n. 7.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- D.M. n. 350 del 21 luglio 1998;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Cesenatico in data 11/02/2016, acquisita al Prot. Com.le 4550 e da Arpae al PGFC/2016/2683, da **A.T.I. POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP. - IMPRESA COROMANO S.R.L.** nella persona di Sintini Stefano, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di Cesena, Viale del Commercio n. 359, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si

svolge attività di messa in riserva e recupero di rifiuti inerti (R13-R5) sito in Comune di Cesenatico, Via Casino Neri n. 7, comprensiva di:

- comunicazione in materia di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale ai sensi dell'art.124 del D.lgs 152/06;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che l'impianto è stato preliminarmente assoggettato a procedura di verifica (screening) conclusasi con Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n 290 del 10/12/2015, Prot. Prov.le 103208/2015, con cui il progetto è stato escluso da ulteriore procedura di V.I.A. nel rispetto delle prescrizioni ivi riportate;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 16/03/2016 Prot. Com.le 8909, acquisita da Arpae al PGFC/2016/3692, formulata dal SUAP del Comune di Cesenatico ai sensi della L. 241/90, con contestuale richiesta di integrazioni ed indizione della Conferenza di Servizi;

Atteso che nella suddetta Nota è stato anche richiesto *“ai Servizi Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di comunicare se, per l'impianto in oggetto, è previsto o è già stato rilasciato un titolo edilizio, specificando inoltre il termine preciso di validità temporale della permanenza dell'impianto nel sito, come prescritto nella nota Com.le prot. com.le n. 8041 del 07.03.2014 e al punto a.1 dello screening rilasciato con D.P.P. n. 290 del 10.12.2015, prot. prov.le n.103208/15”*;

Considerato che in data 11/04/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Cesenatico la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 12244 e da Arpae al PGFC/2016/5501;

Dato atto che in data 02/05/2016 tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Forlì-Cesena è stata sottoscritta la *“Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative”* che individua le funzioni in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpae, tra le quali sono comprese le iscrizioni al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e che pertanto a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Dato atto che con nota di Arpae PGFC/2016/8383 del 06/06/2016, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/13, è stata convocata la Conferenza di Servizi;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 14/06/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- ha espresso parere favorevole al rilascio della autorizzazione alle emissioni in atmosfera nel rispetto delle prescrizioni come riportate in allegato al presente provvedimento; fatta salva l'acquisizione di documentazione integrativa e la positiva valutazione della stessa;
- in merito alla comunicazione in materia di recupero rifiuti ha ritenuto necessario richiedere documentazione integrativa;
- in merito all'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue di dilavamento, l'Unità Infrastrutture fognarie della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae ha comunicato quanto segue *“a seguito della richiesta di documentazione*

integrativa trasmessa dal Suap del Comune di Cesenatico, la Ditta ha prodotto, in data 18/04/2016 PGFC/5501/2016, le integrazioni richieste contenenti, in particolare, la relazione tecnica dettagliata inerente le caratteristiche dello scarico finale e suo schema fognario. Dalla suddetta relazione si evince che le acque reflue di dilavamento provenienti dall'area scoperta adibita a recupero, frantumazione e stoccaggio inerti vengono trattate in sistemi di depurazione (sedimentatori) e successivamente convogliate nel bacino artificiale adiacente di proprietà privata avente una cubatura pari a circa 700.000,00 mc, senza generare alcun tipo di scarico in acque superficiali. Considerato pertanto che non sono presenti scarichi di acque reflue di dilavamento e/o prima pioggia in acque superficiali, non sarà necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico richiesta”.

- in merito all'impatto acustico, il Capo Servizio Attività Produttive del Comune di Cesenatico, con Nota Prot. Com.le n. 19964 del 08/06/2016 acquisita da Arpae al PGFC/2016/8522 ha comunicato quanto segue *“Ai fini degli adempimenti di propria competenza, si comunica di aver preso atto della documentazione in materia acustica pervenuta in data 11.02.2016 con prot 4550, ritenendo la stessa completa ed esaustiva;*
- ha preso atto di quanto comunicato dal Comune di Cesenatico, con Nota Prot. Com.le n. 19964 del 08/06/2016 acquisita da Arpae al PGFC/2016/8522 di seguito riportato: *“Per quanto riguarda la richiesta ai Servizi Edilizia Privata e Urbanistica di comunicare se, per l'impianto in oggetto, fosse previsto o fosse già stato rilasciato un titolo edilizio, specificando inoltre il termine preciso di validità temporale della permanenza dell'impianto nel sito, come da “comunicazione di avvio del procedimento-richiesta parere” del 16.03.2016 prot.8909, si prescinde dal parere stesso, in quanto non è pervenuta alcuna risposta a questo SUAP”* e ha pertanto disposto *“La Conferenza di Servizi, all'unanimità dei presenti, visti i pareri favorevoli rilasciati dal Comune di Cesenatico nell'ambito del procedimento di screening, vista la nota del 08/06/16 sopra riportata, considerato che il Comune di Cesenatico non ha partecipato ai lavori dell'odierna Conferenza e non ha formalizzato definitivamente la volontà dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 14ter della L. 241/90 e smi, considera acquisito l'assenso del Comune di Cesenatico. Tuttavia visto che il D.P.R. 59/13 stabilisce che l'AUA ha una validità di 15 anni, ritiene di poter rilasciare l'AUA con una durata di 15 anni, fatte salve eventuali diverse tempistiche stabilite dal Comune di Cesenatico nell'ambito del rilascio dei titoli abilitativi urbanistico/edilizio necessari per la realizzazione dell'impianto. Qualora tali titoli stabiliscano una validità inferiore ai 15 anni, l'AUA decadrà contestualmente allo scadere dei termini stabiliti dal Comune di Cesenatico”;*
- ha espresso parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto di prescrizioni e condizioni come riportate in allegato al presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione della documentazione relativa alle emissioni in atmosfera e alla comunicazione in materia di recupero rifiuti e la positiva valutazione della stessa da parte dei soggetti competenti.

Atteso che con nota di Arpae PGFC/2016/8970 del 16/06/2016 è stata richiesta alla Ditta la documentazione integrativa scaturita dalla Conferenza di Servizi;

Considerato che in data 12/07/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Cesenatico la documentazione integrativa acquisita al Prot. Com.le n.24164 e da Arpae ai PGFC/2016/10632;

Dato atto che con Nota di Arpae PGFC/2016/11804 del 05/08/2016 è stato comunicato al SUAP del Comune di Cesenatico che il Responsabile dell'endo-procedimento *“comunicazione in materia di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006”* ha ritenuto la documentazione integrativa non soddisfacente per le motivazioni ivi riportate ed è stato conseguentemente richiesto di procedere nei confronti della Ditta comunicando i motivi ostantivi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art.10 bis della L. 241/90 e s.m.i.;

Atteso che il SUAP del Comune di Cesenatico, con Nota Prot. Com.le 26865 del 10/08/2016 acquisita da Arpae al PGFC/2016/12140, ha comunicato alla Ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art.10 bis della L. 241/90 e s.m.i.;

Tenuto conto che in data 16/08/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Cesenatico le osservazioni in risposta alla suddetta comunicazione, acquisite al Prot. Com.le n. 27383 e da Arpae al PGFC/2016/12347 poi rettificata e sostituita in data 07/10/2016 con Nota acquisita al Prot. Com.le 33452 e da Arpae al PGFC/2016/14874;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile dell'endo-procedimento "Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.", acquisite in data 03/11/2016 e depositate agli atti d'Ufficio ove è riportato quanto segue "*dato atto che la documentazione presentata consente di superare i motivi ostativi comunicati ai sensi dell'art.10 bis della L. 241/90 e s.m.i.*";

Dato atto inoltre atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile dell'endo-procedimento "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i" acquisite in data 20/09/2016 e depositate agli atti d'Ufficio;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'Allegato A e nell'Allegato B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che dalla consultazione dell'Elenco pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena, effettuata dall'Unità Pianificazione Gestione Rifiuti della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae in data 28.10.2016, risulta che le ditte **A.T.I. Polo Autotrasporti Soc. Coop.** e **Impresa Coromano S.r.l.** sono iscritte alla White List ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **A.T.I. POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP. - IMPRESA COROMANO S.R.L.** che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Cesenatico;

Precisato che, sulla base delle conclusioni della Conferenza di Servizi, la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale è pari a **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio della stessa da parte del SUAP del Comune di Cesenatico, fatte salve eventuali diverse tempistiche stabilite dal Comune di Cesenatico nell'ambito del rilascio dei titoli abilitativi urbanistico/edilizio necessari per la realizzazione dell'impianto. Qualora tali titoli stabiliscano una validità inferiore ai 15 anni, la presente autorizzazione decadrà contestualmente allo scadere dei termini stabiliti dal Comune di Cesenatico;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Luana Francisoni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **A.T.I. POLO AUTOTRASPORTI SOC.COOP. - IMPRESA COROMANO S.R.L.** (C.F./P.IVA 02031070408), nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Cesena, Viale del Commercio n. 359, per **l'impianto ove si svolge attività di messa in riserva e recupero di rifiuti inerti (R13-R5) sito in Comune di Cesenatico, Via Casino Neri n. 7**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - **Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi**, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Cesenatico e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013. Sono fatte salve eventuali diverse tempistiche stabilite dal Comune di Cesenatico nell'ambito del rilascio dei titoli abilitativi urbanistico/edilizio necessari per la realizzazione dell'impianto. Qualora tali titoli stabiliscano una validità inferiore ai 15 anni, la presente autorizzazione decadrà contestualmente allo scadere dei termini stabiliti dal Comune di Cesenatico.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Luana Francisconi e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei

lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Cesenatico per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Cesenatico per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesto il rilascio della autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come nuovo stabilimento. Con richiesta del 21/04/2016 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale una relazione tecnica istruttoria complessiva di tutte le emissioni dello stabilimento, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 14/06/16, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnata nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

EMISSIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO FRANTUMATORE (127 kW, a gasolio) - Emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., perchè proveniente da un impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tale emissione deve comunque rispettare i valori di emissione stabiliti alla tabella [3] sotto riportata per i motori fissi a combustione interna (ad accensione spontanea in quanto alimentato a gasolio) di cui alla parte III dell'Allegato I del D.Ls. 152/06 e s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici:

PARAMETRI	LIMITI riferiti al 5% di O ₂
Polveri totali	130 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	4000 mg/Nmc
Monossido di carbonio	650 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 comma 1. dell'Allegato X del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Relativamente alle emissioni diffuse di polveri derivanti dalla attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- Dovranno essere mantenuti in efficienza i nebulizzatori del frantoio e del nastro trasportatore e altri dispositivi di contenimento delle polveri;
- L'altezza dei cumuli dei rifiuti da trattare e delle materie prime seconde non dovrà superare i 6 metri;
- Le attività di bagnatura/umidificazione dovranno essere mantenute attive in continuo durante i periodi di lavorazione, con particolare riferimento ai periodi secchi ed estivi e ad esclusione dei periodi di pioggia o neve. I quantitativi d'acqua utilizzati al metro quadrato dovranno essere sufficienti a garantire l'umidificazione necessaria ad abbattere il sollevamento di polveri dall'area;
- Durante le operazioni di carico scarico dei rifiuti e delle materie prime seconde la ditta dovrà provvedere alla loro umidificazione mediante nebulizzazione di acqua al fine di limitare le emissioni di polveri;
- Dovrà essere garantito un periodico e frequente lavaggio e pulizia di tutte le vie di movimentazione interne al sito;
- Per il trasporto dei materiali polverulenti dovranno essere utilizzati automezzi dotati di dispositivi chiusi;
- Dovrà essere realizzata e mantenuta in buono stato la barriera verde, individuata nella planimetria allegata alla istanza di AUA;

- h) Dovranno essere utilizzati dispositivi di copertura mobili da impiegare per proteggere dalle acque meteoriche e dall'azione del vento i cumuli dei rifiuti che possono dar luogo a formazione di polveri.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 14/06/16 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera, fatta salva l'acquisizione e la positiva valutazione della planimetria del sistema di irrigatori/nebulizzatori e i rispettivi raggi di incidenza da cui si evinca l'idoneità dello stesso a coprire l'intero comparto in oggetto, come richiesto dalla prescrizione dello Screening riportata al punto a) 4. del Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 290 del 10/12/15 prot.gen. n. 103208/2015, di seguito citata: *“il sistema di irrigatori/nebulizzatori dovrà ricoprire, in base alla loro ubicazione e ai rispettivi raggi di incidenza, l'intero comparto in oggetto, comprensivo sia di tutte le aree di transito automezzi, sia dell'area di carico mediante pala al frantumatore, sia di tutte le aree di deposito materiali, lavorati e non, ad est, nord, ovest e sud del frantumatore stesso...”*, dal momento che quella allegata all'istanza di AUA non garantisce il rispetto di tale prescrizione.

La Ditta in data 12/07/16 ha trasmesso al SUAP del Comune di Cesenatico la planimetria richiesta, la quale è stata successivamente inoltrata agli Enti in data 14/07/16 PGFC/2016/10632.

Con mail del 25/07/2016 il Responsabile dell'endoprocedimento ha chiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena e alla Azienda USL della Romagna – sede di Cesena, in quanto soggetti partecipanti alla seduta della Conferenza di Servizi del 14/06/16, un riscontro in merito alla idoneità della citata planimetria alla verifica del rispetto della prescrizione dello Screening riportata al punto a) 4. del Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 290 del 10/12/15 prot.gen. n. 103208/2015, ritenendo altresì di confermare le decisioni assunte nella Conferenza di Servizi del 14/06/16.

Con mail del 25/07/16 l'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena e con mail del 12/09/16 l'Azienda USL della Romagna – sede di Cesena hanno comunicato la propria positiva valutazione in merito alla documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta per la verifica del rispetto della sopracitata prescrizione del Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 290 del 10/12/15, confermando le decisioni assunte nella Conferenza di Servizi del 14/06/16.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nel verbale della seduta del 14/06/16, e delle valutazioni, a seguito delle integrazioni, condivise con Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena e Azienda USL della Romagna – sede di Cesena, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Cesenatico in data 11/02/2016 P.G.N. 4550, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

A. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO FRANTUMATORE (127 kW a gasolio) proveniente da un impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tale emissione deve comunque rispettare i valori di

emissione stabiliti alla tabella [3] sotto riportata per i motori fissi a combustione interna (ad accensione spontanea in quanto alimentato a gasolio) di cui alla parte III dell'Allegato I del D.Ls. 152/06 e s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici:

PARAMETRI	LIMITI riferiti al 5% di O ₂
Polveri totali	130 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	4000 mg/Nmc
Monossido di carbonio	650 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 comma 1 dell'Allegato X del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni diffuse in atmosfera di polveri** derivanti dalla attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:
 - a) Dovranno essere mantenuti in efficienza i nebulizzatori del frantoio e del nastro trasportatore e altri dispositivi di contenimento delle polveri;
 - b) L'altezza dei cumuli dei rifiuti da trattare e delle materie prime seconde non dovrà superare i 6 metri;
 - c) Le attività di bagnatura/umidificazione dovranno essere mantenute attive in continuo durante i periodi di lavorazione, con particolare riferimento ai periodi secchi ed estivi e ad esclusione dei periodi di pioggia o neve. I quantitativi d'acqua utilizzati al metro quadrato dovranno essere sufficienti a garantire l'umidificazione necessaria ad abbattere il sollevamento di polveri dall'area;
 - d) Durante le operazioni di carico scarico dei rifiuti e delle materie prime seconde la ditta dovrà provvedere alla loro umidificazione mediante nebulizzazione di acqua al fine di limitare le emissioni di polveri;
 - e) Dovrà essere garantito un periodico e frequente lavaggio e pulizia di tutte le vie di movimentazione interne al sito;
 - f) Per il trasporto dei materiali polverulenti dovranno essere utilizzati automezzi dotati di dispositivi chiusi;
 - g) Dovrà essere realizzata e mantenuta in buono stato la barriera verde, individuata nella planimetria allegata alla istanza di AUA;
 - h) Dovranno essere utilizzati dispositivi di copertura mobili da impiegare per proteggere dalle acque meteoriche e dall'azione del vento i cumuli dei rifiuti che possono dar luogo a formazione di polveri.
2. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge.
3. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Cesenatico la data di messa in esercizio degli impianti, con un anticipo di almeno 15 giorni.
4. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.

RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico del Comune di Cesenatico in data 11/02/2016 P.G.N. 4550, e acquisita al PGFC n. 2683 del 26/02/2016, da “**A.T.I. Polo Autotrasporti Soc. Coop. - Impresa Coromano S.r.l.**” con sede legale in Comune di Cesena, Viale del Commercio n. 359, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprensiva della comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per l'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti inerti (R13-R5) presso l'impianto sito nel Comune di Cesenatico - Via Casino Neri n. 7;

Dato atto che l'impianto in oggetto è stato preliminarmente assoggettato a procedura di verifica (screening) conclusasi con D.P.P. n. 290-103208 del 10.12.2015, con cui il progetto è stato escluso, in considerazione dei limitati impatti attesi, da ulteriore procedura di VIA nel rispetto delle prescrizioni in esso riportate;

Vista la nota del 07.03.2016, prot. prov.le n. 8829/16, con cui la Provincia di Forlì-Cesena ha chiesto al Comune di Cesenatico di esprimere il proprio parere in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia dell'attività con gli strumenti urbanistici vigenti, comunicando in particolare se per l'impianto in oggetto era previsto, o era già stato rilasciato, un titolo edilizio, chiedendo inoltre di specificare il termine di validità temporale della permanenza dell'impianto nel sito, come prescritto nella nota Com.le prot. com.le n. 8041 del 07.03.2014 e al punto a.1 dello screening rilasciato con D.P.P. n. 290 del 10.12.2015, prot. prov.le n. 103208/15;

Preso atto che il Comune di Cesenatico – Servizio Attività Produttive con nota acquisita al PGFC n. 8522 del 08.06.2016 ha comunicato quanto segue: *“Per quanto riguarda la richiesta ai Servizi Edilizia Privata e Urbanistica di comunicare se, per l'impianto in oggetto, fosse previsto o fosse già stato rilasciato un titolo edilizio, specificando inoltre il termine preciso di validità temporale della permanenza dell'impianto nel sito, come da “comunicazione di avvio del procedimento-richiesta parere” del 16.03.2016 prot.8909, si prescinde dal parere stesso, in quanto non è pervenuta alcuna risposta a questo SUAP”*;

Atteso che la Conferenza dei Servizi, nella seduta del 14.06.2016, all'unanimità dei presenti, visti i pareri favorevoli rilasciati dal Comune di Cesenatico nell'ambito del procedimento di screening, vista la nota del 08.06.2016 sopra riportata, considerato che il Comune di Cesenatico non ha partecipato ai lavori dell'odierna Conferenza e non ha formalizzato definitivamente la volontà dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 14ter della L. 241/90 e s.m.i, ha considerato acquisito l'assenso del Comune di Cesenatico, ritenendo di poter rilasciare l'AUA con una durata di 15 anni, fatte salve eventuali diverse tempistiche stabilite dal Comune di Cesenatico nell'ambito del rilascio dei titoli abilitativi urbanistico/edilizio necessari per la realizzazione dell'impianto. Qualora tali titoli stabiliscano una validità inferiore ai 15 anni, l'AUA decadrà contestualmente allo scadere dei termini stabiliti dal Comune di Cesenatico.

Dato atto che la Conferenza nella medesima seduta ha pertanto espresso parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto di specifiche prescrizioni, fatta salva l'acquisizione di specifica documentazione relativa alle emissioni in atmosfera e alle operazioni di recupero rifiuti richiesta alla ditta con nota PGFC n. 8970 del 16.06.2016, e la positiva valutazione della stessa da parte dei soggetti competenti.

Considerato che la documentazione integrativa presentata dalla ditta in data 12.07.2016, acquisita al PGFC n. 10632 del 14.07.2016 relativamente all'attività di recupero rifiuti non soddisfaceva quanto richiesto;

Dato atto pertanto che con nota PGFC n. 11804 del 05.08.2016, la scrivente Agenzia ha chiesto al SUAP del Comune di Cesenatico, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., di procedere nei confronti della ditta, con la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241 e s.m.i., per permettere al proponente, nei dieci giorni successivi, di presentare osservazioni e documenti;

Dato atto che il SUAP del Comune di Cesenatico in data 10.08.2016 ha comunicato alla ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241 e s.m.i. con nota acquisita al PGFC n. 12140 del 16.08.2016;

Considerato che, con documentazione presentata al SUAP del Comune di Cesenatico in data 16.08.2016, acquisita al PGFC n. 12347 del 22.08.2016, come rettificata e sostituita con documentazione acquisita al PGFC n. 14874 del 10.10.2016, la ditta in oggetto ha trasmesso le proprie osservazioni;

Dato atto che la documentazione presentata consente di superare i motivi ostativi comunicati alla ditta ai sensi art. 10 bis della L. 241/90;

Dato atto che la compatibilità della attività in oggetto con gli strumenti urbanistici vigenti è stata verificata nell'ambito del procedimento di screening come risulta dal paragrafo Valutazioni in merito al quadro di riferimento programmatico del suddetto D.P.P. n. 290-103208 del 10.12.2015;

Preso atto dell'avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98;

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale, con particolare riferimento a quanto disposto dal D.P.P. n. 290-103208 del 10.12.2015 inerente la procedura di verifica (screening) relativa all'impianto in oggetto;

Fatto salvo quanto disposto dalle leggi vigenti in materia urbanistico-edilizia;

Constatato, sulla base dell'istruttoria effettuata e della documentazione agli atti, il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui al succitato D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i..

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

Planimetria acquisita al PGFC n. 14874 del 10.10.2016, denominata "Planimetria generale – Sistemazione dell'area", scala 1:200, a firma dell'arch. S. Sintini

PRESCRIZIONI:

1) La ditta **A.T.I. Polo Autotrasporti Soc. Coop. - Impresa Coromano S.r.l.**, con sede legale in Comune di Cesena, Viale del Commercio n. 359, **è iscritta** al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

2) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito in Comune di **Cesenatico - Via Casino Neri n. 7**, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici CER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
7.1 - Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati, purché privi di amianto	101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, 200301	R13 - R5	14.500	66.500	66.500
7.6 – Conglomerato	170302	R13 - R5	1.500	10.000	10.000

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici CER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
bituminoso					
7.12 – Calchi in gesso esausti	101206, 170802	R13 - R5	100	150	150
7.13 – Sfridi di produzione di pannelli di gesso; demolizione di edifici	170802	R13	500	1.000	----
7.31 bis – Terre e rocce da scavo	170504	R13	7.000	47.500	----

- 3) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione rientra nella **classe 2** ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.
- 4) L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98, come modificato e integrato dal D.M. 186/06, per quanto applicabile all'impianto, e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06. e s.m.i..
- 5) Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i., il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
- 6) Entro il **30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati ad Arpa e i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.